

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4519 del 06/09/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. STUDIO DESIGNER S.R.L. con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via Villagrappa n. 58. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di progettazione e realizzazione stilistica di modelli nel settore della moda e dell'arredamento sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Villagrappa n. 58
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4736 del 06/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sei SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. STUDIO DESIGNER S.R.L. con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via Villagrappa n. 58. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di progettazione e realizzazione stilistica di modelli nel settore della moda e dell'arredamento sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Villagrappa n. 58

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- *che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;*
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. Parte Quinta;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di San Mauro Pascoli in data 11/03/2022, acquisita al Prot. Com.le 3905 e da Arpa PG/2022/42200 del 14/03/2022, da **STUDIO DESIGNER S.R.L.** nella persona di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via Villagrappa n. 58, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di progettazione e realizzazione stilistica di modelli nel settore della moda e dell'arredamento sito nel Comune di San Mauro Pascoli Via Villagrappa n. 58, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Com.le 4755 del 24/03/2022, acquisita al PG/2022/49797, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di San Mauro Pascoli, Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, Arpae;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 5835 del 11/04/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/60003, formulata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli, con contestuale richiesta integrazioni;

Visto che, a seguito di richiesta di proroga, in data 10/06/2022 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 9251 e da Arpae al PG/2022/98298;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 06/09/2022, ove viene anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi.

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **STUDIO DESIGNER S.R.L.** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **STUDIO DESIGNER S.R.L.** (C.F./P.IVA 04408090407) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via Villagrappa n. 58, per lo **stabilimento di progettazione e realizzazione stilistica di modelli nel settore della moda e dell'arredamento** sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Villagrappa n. 58.

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i..

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute

nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di San Mauro Pascoli e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di San Mauro Pascoli per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, per una nuova emissione E1 *“colorazione, incollaggio e taglio banco di lavoro + n. 2 laser da taglio”* derivante dalle operazioni di taglio laser di tessuti (cotone, sintetici) e pelle (in particolare camoscio), svolte nelle postazioni aspirate n. 1 e n. 3, e di trattamento (colorazione/lucidatura) e incollaggio mediante aerografo svolte nella postazione aspirata n. 2.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di San Mauro Pascoli con nota P.G.N. 4755 del 24/03/2022 acquisita al protocollo PG/2022/49797, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di San Mauro Pascoli;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2022/47775 del 22/03/2022 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di San Mauro Pascoli di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota P.G.N. 4760 del 24/03/2022, acquisita al prot. di Arpae PG/2022/49637, il SUAP del Comune di San Mauro Pascoli ha trasmesso il parere di conformità urbanistico edilizia prodotto dal Settore Tecnico - Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica, di seguito riportato:

“In riferimento all'istanza di cui all'oggetto , presentata dalla Ditta STUDIO DESIGNER s.r.l. allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di San Mauro Pascoli in data 11.03.2022 al prot. n. 3905 , si trasmette il seguente parere di compatibilità urbanistica:

L'edificio interessato dalla richiesta di autorizzazione all'emissione in atmosfera, di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006, nello strumento urbanistico vigente (RUE-Regolamento Urbanistico Edilizio intercomunale e PSC approvato con delibera di Consiglio dell'Unione Rubicone e Mare n.15 del 14.05.2018 ai sensi degli artt.22-32-33 e 40 quinquies della L.R. 20/2000 e s.m.i) risulta avere la seguente destinazione urbanistica:

sub ambito A13-1 Tessuti specializzati produttivi e terziari

Per cui l'attività è da ritenersi urbanisticamente compatibile.

Si allega estratto del RUE vigente”.

Dato atto che il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alla nuova emissione i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività similari, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'aggiornamento della autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo all'istanza in oggetto, ha espresso le seguenti valutazioni:

- come chiaramente indicato nella istanza, si tratta di una attività di progettazione e creazione di "prototipi" che, qualora approvati dal committente, passeranno poi alla produzione in serie in un altro stabilimento;
- i consumi di materie prime e ausiliarie, in linea con la tipologia di attività, sono molto contenuti, attestandosi su quantitativi di tessuti in cotone e sintetici pari a 5 kg/anno, di pelle (camoscio) pari a 5 kg/anno e prodotti per trattamento/incollaggio (lubrificante, adesivo spray, inchiostri) pari a 120 kg/anno;
- le caratteristiche della emissione E1 sono altresì in linea con l'attività in questione, in particolare per quanto riguarda la durata pari a 3 ore/giorno;
- tenuto conto di quanto sopra detto, in considerazione delle attività svolte e delle materie prime e ausiliarie utilizzate come sopra descritte, al fine di individuare le condizioni autorizzative della emissione E1 si ritiene di applicare, per similitudine, quanto previsto nel parere n. 13364 del 08/02/1999 dei criteri tecnici regionali ex C.R.I.A.E.R., approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, parere espressamente riferito al settore calzaturiero, e più precisamente:

- trattamento/incollaggio – il parere n. 13364 del 08/02/1999 così recita: *"per l'impiego di collanti, mastici, cere, sgrassanti, solventi, diluenti, reticolanti ed in genere di materie prime a base di sostanze organiche volatili, il cui consumo non superi il quantitativo di 20 kg/giorno, è prevista la sola tenuta di un registro, dalle pagine bollate dall'Autorità preposta al controllo e firmate dalla direzione aziendale, su cui annotare i consumi di materie prime, da mettere a disposizione della suddetta Autorità"*.

L'attività di masticiatura è altresì compresa all'Allegato 4.14 "Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g" alla successiva D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che al punto 4. stabilisce un valore limite per l'inquinante "Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)" pari a 50 mg/Nmc; si ritiene pertanto di prescrivere tale valore limite, sulla base di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.;

- taglio laser - l'emissione derivante dal taglio laser di tessuto non è sottoposta ad autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo proveniente da impianti compresi alla lettera kk-quinquies) punto 1. parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il taglio laser su pelle non è compresa nei criteri tecnici regionali ex C.R.I.A.E.R. e neppure negli allegati alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.; si ritiene comunque di assimilarla alle attività che producono polveri di cui al parere n. 13364 del 08/02/1999 dei criteri tecnici regionali ex C.R.I.A.E.R., approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, parere espressamente riferito al settore calzaturiero, applicando pertanto il valore limite pari a 10 mg/Nmc per l'inquinante "polveri". Il citato parere n. 13364 del 08/02/1999 prevede altresì che le emissioni derivanti da attività che producono polveri siano dotate di un filtro a maniche. In considerazione della esigua entità della attività in oggetto, che prevede il taglio di soli 5 kg/anno di pelle (camoscio) per la preparazione di prototipi, e tenuto conto che i monitoraggi effettuati da attività di taglio simili (sia pur riferiti al settore calzaturiero) hanno dimostrato il rispetto del valore limite con un margine molto ampio, anche in assenza dell'impianto di abbattimento a maniche, si ritiene di accogliere la configurazione prevista dalla ditta senza impianto di abbattimento, con la prescrizione che "qualora dai monitoraggi di messa a regime non risultasse un valore di emissione di "polveri" che rispetti il valore limite autorizzato con un ampio margine di

sicurezza, la Ditta dovrà installare un idoneo filtro a maniche come previsto dal parere n. 13364 del 08/02/1999, previa comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13". Visti i quantitativi estremamente ridotti di pelle (camoscio) sottoposti al taglio laser, pari a 5 kg/anno, si ritiene di non prescrivere il monitoraggio periodico delle polveri originate da tale lavorazione, sostituendolo con la tenuta di un registro dei consumi;

- in conclusione, pertanto, per la emissione E1 si propone di stabilire i valori limite pari a 10 mg/Nmc per l'inquinante "polveri" e 50 mg/Nmc per l'inquinante "Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)". In relazione alla esiguità delle lavorazioni che generano emissioni in atmosfera, si propone che la Ditta effettui un solo monitoraggio in fase di messa a regime. Successivamente i monitoraggi periodici saranno sostituiti sia per l'inquinante "polveri" che per l'inquinante "Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)" dalla tenuta di un registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale di dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, su cui annotare almeno mensilmente i consumi di prodotti per il trattamento/incollaggio (lubrificante, adesivo spray, inchiostri) e i consumi di pelle (camoscio) sottoposti all'attività di taglio laser.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, in relazione alle modifiche apportate dal D.lgs. 102/2020 alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento all'inserimento del comma 7bis dell'art. 271 che prevede specifiche disposizioni volte alla limitazione ed alla sostituzione delle sostanze caratterizzate da elevati livelli di pericolosità, valutato che:

- la Ditta ha correttamente segnalato la presenza di "sostanze classificate" nell'inchiostro denominato L-UV K BLACK precisando quanto di seguito indicato: *"La Ditta è a conoscenza che nell'inchiostro L-UV Black sono presenti 2 sostanze "classificate" e si è già attivata richiedendo al fornitore un inchiostro senza la presenza delle suddette sostanze, tuttavia, al momento, non è stata trovata una alternativa valida dal punto di vista qualitativo. Comunque si fa notare che il quantitativo annuale utilizzato è < 10 kg/anno, per cui i consumi dell'azienda si attestano sotto la soglia indicata nelle linee guida operative rilasciate dalla regione Emilia Romagna (Num.14471 del 30/07/2021)";*
- il consumo annuale del prodotto contenente "sostanze classificate" è estremamente contenuto ed è corretto il riferimento alla determinazione della Regione Emilia-Romagna Num. 14471 del 30/07/2021 avente per oggetto "INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LA LIMITAZIONE DELL'UTILIZZO DI DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE (ART. 271, COMMA 7BIS DEL D.LGS 152/2006)", anche se le indicazioni contenute in tale determinazione sono relative ai contenuti della relazione che le aziende esistenti erano tenute a presentare entro la scadenza prevista al comma 7 dell'art. 3 del D.lgs. 102/2020;

preso atto che al momento l'inchiostro denominato L-UV K BLACK non è sostituibile, ritiene di prescrivere ai sensi di quanto previsto dal citato comma 7bis dell'art. 271 che ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio della presente autorizzazione, il gestore dello stabilimento trasmetta alla autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione della citata materia prima contenente "sostanze classificate". Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente potrà richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

L'Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di Servizi e, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e smi, la mancata comunicazione entro il termine dei 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi, scaduto il giorno 21/08/2022, equivale ad un assenso senza condizioni.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, degli atti di assenso, anche impliciti, sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli in data 11/03/22 P.G.N. 3905, e successive integrazioni.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di progettazione e realizzazione stilistica di modelli nel settore della moda e dell'arredamento sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 - BANCO DI LAVORO COLORAZIONE E INCOLLAGGIO, N. 2 LASER DA TAGLIO

Portata massima	2.200	Nmc/h
Altezza minima	9,8	m
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

2. Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile all'indirizzo [Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera](#). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aoo@cert.arpa.emr.it), e al Comune di San Mauro Pascoli la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla emissione E1, con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.

5. Il primo giorno di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E1** la Ditta provvederà ad effettuare almeno un monitoraggio delle emissioni. **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
6. Qualora dal monitoraggio di messa a regime della **emissione E1**, di cui al precedente punto 5., non risultasse un valore di emissione di "polveri" che rispetti il valore limite autorizzato con un ampio margine di sicurezza, la Ditta dovrà installare un idoneo filtro a maniche come previsto nel parere n. 13364 del 08/02/1999 dei criteri tecnici regionali ex CRIAER citato nelle premesse, previa comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13.
7. Il monitoraggio periodico annuale della **emissione E1** per i parametri "Polveri" e "**Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)**" è sostituito dalla annotazione mensile, sul **registro** di cui al successivo punto 9., dei consumi di prodotti per trattamento/incollaggio (lubrificante, adesivo spray, inchiostri), validati dalle relative fatture di acquisto, e i consumi di pelle sottoposti a taglio laser. I consumi non devono essere superiori complessivamente a **kg 120 all'anno** di prodotti per trattamento/incollaggio e a **kg 5 all'anno** di pelle.
8. Ai sensi di quanto previsto al comma 7bis dell'art. 271 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento all'inchiostro denominato L-UV K BLACK contenente due "sostanze classificate", **ogni cinque anni**, a decorrere dalla data di rilascio della presente autorizzazione, il gestore dello stabilimento trasmette tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione dell'inchiostro sopraccitato contenente "sostanze classificate". Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente potrà richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati almeno mensilmente i consumi di prodotti per trattamento/incollaggio (lubrificante, adesivo spray, inchiostri), validati dalle fatture di acquisto, e i consumi di pelle sottoposti a taglio laser, come richiesto al precedente punto 7.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.